

MM

006040

091 814 17 11

Bellinzona

28 marzo 2024

Incarti.

Incarto006040



28-03-2024 08:28:44

Sezione degli enti locali  
Via Carlo Salvioni 14  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 17 11  
e-mail di-sel@ti.ch  
web www.ti.ch/sel

**INTIMAZIONE****28 MAR. 2024**

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 24 febbraio 2024 del Municipio di Faido, con cui è stata chiesta l'approvazione della modifica dell'art. 12 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2023;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visti i preavvisi 12 marzo 2024 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) e 14 marzo 2024 dell'Ufficio dell'energia del DFE;

considerato,

### Art. 12 cpv. 3

L'Ufficio dell'energia rileva che il riferimento agli articoli 21 e 22 del Regolamento del Fondo Energie Rinnovabili non è più attuale e andrebbe modificato inserendo gli articoli 20-26; si effettua dunque tale modifica d'ufficio:

"L'incentivo è concesso (...) definiti negli artt. **21 e 22 20-26 del Regolamento del Fondo (...)**"

### Art. 2

Pur non essendo l'articolo 2 toccato da modifiche, l'UACER suggerisce di aggiornare le basi legali di riferimento; per una questione di praticità si procede d'ufficio:

- ~~Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica (...) del 6 aprile 2016~~ il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021
- ~~Il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento (...) del 19 giugno 2019~~ il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023

ritenute le seguenti considerazioni che vanno tenute in considerazione nell'ottica di una prossima tornata di revisione del Regolamento e nell'ambito dell'applicazione del medesimo:

- L'Ufficio dell'energia, in merito **all'art. 12 cpv. 5** osserva che "Per quel che concerne gli incentivi cantonali FER, la conferma della ricezione del contributo cantonale dev'essere a carico del richiedente del contributo comunale che, a nostro avviso, dovrebbe presentare la *Decisione Finale* rilasciata dall'Ufficio dell'energia relativa alla notifica di messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Questo perché né l'Ufficio dell'energia, come ente cantonale competente per la gestione degli incentivi cantonali FER per impianti fotovoltaici, né la Sezione delle finanze che eroga i relativi contributi, possono fornire (per questione di protezione dei dati) una tale conferma di versamento. Se il Comune ritiene necessario anche una conferma dell'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale, allora il richiedente dovrà presentare eventualmente anche l'avviso di bonifico da parte del suo istituto bancario.

Decisione n. 006040 del 28 marzo 2024

*In ogni caso non spetta ai servizi cantonali competenti l'onere di questa prova. Visti i motivi sopra citati, proponiamo la seguente modifica:*

*-> 5. Le richieste di incentivo devono (...) dalla ricezione della decisione finale inerente gli incentivi cantonali rilasciata dall'ufficio competente."*

Ricordato per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti e relative modifiche va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

**decide:**

1. È approvata la modifica dell'art. 12 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili del Comune di Faido.
2. Sono apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

**Art. 12 cpv. 3**

"L'incentivo è concesso (...) definiti negli artt. ~~21 e 22~~ **20-26 del Regolamento del Fondo (...)**"

**Art. 2**

- ~~Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica (...) del 6 aprile 2016~~ **il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021**
- ~~Il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento (...) del 19 giugno 2019~~ **il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023**

3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 150.-- (centocinquanta), è a carico del Comune di Faido.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Faido, Piazza Stefano Franscini 1, 6760 Faido;
  - Presidente del Consiglio comunale, p.t. Municipio.Invio interno a:
  - Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch);
  - Ufficio dell'energia del DFE (dfe-energia@ti.ch).

**SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione  
Marzio Della Santa

L'Ispettore  
Manuele Mattioli